

tissimo organo dello Stato, la sua incompetenza o, per dir meglio, la sua universale competenza rende puramente formale quella prerogativa e dimostra come tutti i corpi elettivi siano inadatti a quelle mansioni. Meglio è organizzata quella funzione negli altri paesi; ove quel consesso è composto di personaggi, i quali per la loro scienza, per il loro ingegno, per la loro perizia occupano o abbiano occupato un posto eminente nella cultura, nella politica e nell'amministrazione; vale a dire abbiano una giusta e profonda preparazione a risolvere tutte le questioni, anche più ardue, che possano presentarsi nella vita di questi istituti. In alcuni paesi fu affacciato il dubbio se non convenisse integrare quell'insieme di qualità superiori con l'opportunità di un parere tecnico; e talvolta fu ammesso in seno a quel consesso un rappresentante del personale.

In Italia il corpo consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere in materia di archivio, è il *Consiglio superiore per gli archivi del Regno*, che siede presso il Ministero dell'interno ed è composto di 15 membri effettivi, i quali durano in carica quattro anni. Ad esso il Ministero chiede parere sulle questioni di massima e sulla nomina di direttori degli archivi.

Nel proprio seno il Consiglio superiore elegge per un biennio tre membri; i quali, insieme col Presidente e coi rappresentanti dell'amministrazione centrale, vale a dire il Direttore generale dell'amministrazione civile e il direttore capo del personale degli archivi, costituiscono la *Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno*; che funge da consiglio di amministrazione per il personale: e, oltre ai casi previsti dalle leggi e regolamenti, esprime il suo giudizio specialmente sulle proposte di scarto, trasmesse col loro nulla osta dai direttori degli archivi, nella cui giurisdizione le dette proposte siano state formulate.

II. COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

Abbiamo detto che gli archivi sono materia di diritto pubblico, e, come tali, si decompongono nei loro elementi necessari e contingenti. Elemento *necessario* è la conservazione degli atti e ne abbiamo sinora trattato; elemento *contingente* ne è la comunicazione, della quale ci rimane a trattare.

La *comunicazione degli atti* consiste nel fatto, nell'azione di mettere a disposizione di tutti e dei singoli consociati gli atti conservati in archivio, affinché essi possano esaminarli, trascriverli, prenderne

notizia e copia e giovarsene a soddisfazione dei propri interessi o delle proprie inclinazioni.

È un fatto, una azione, abbiamo detto. Ma non è un fatto, una azione impulsiva; sì bene, un fatto, un'azione riflessa, un fatto giuridico che ha il proprio fondamento nella essenza giuridica dell'archivio, dell'atto; essenza giuridica della quale non è se non una manifestazione esterna, una conseguenza. Come tale, si connette al diritto di proprietà, concernente l'archivio, e ne dipende; e, quindi, mentre può essere, come è d'ordinario, negata dal proprietario privato, è in-sita, invece, nel concetto della demanialità, che abbiamo attribuito all'archivio pubblico, nè lo Stato può negarla. Ognuno dei consociati, nel cui interesse esista il demanio, ha il diritto di giovarsene. E questo diritto, che gli proviene, non come individuo, ma come soggetto, come consociato, è un *diritto soggettivo*, che egli può esercitare nel proprio *interesse*, ma entro i limiti, *relativamente* ai limiti, che a questo interesse impone l'interesse generale dei consociati. Ora, *interesse* e *relatività* sono elementi essenziali del diritto civico. Per conseguenza, questo diritto soggettivo del consociato, del cittadino ad avere in comunicazione gli atti conservati nell'archivio, è un *diritto civico*.

Come tale, esso importa che ogni offesa recatavi sia suscettibile di *risarcimento* (C. P. C. art. 913 e ss.; C. C. art. 1384, § 2). Ma prima di sperimentare qualunque azione in proposito, occorre essere ben sicuro che l'offesa esista veramente, e non sia invece semplicemente un abbaglio, un *difetto di valutazione* dei fatti e della facoltà, dalla stessa natura giuridica degli atti riservata all'organo, che praticamente deve concedere la desiderata comunicazione; poichè la *relatività*, che abbiamo or ora notata nella essenza del diritto civico, implica in favore dello Stato e dei suoi organi un *potere discrezionale*, che si estende alla determinazione dei limiti da imporre all'interesse, vuoi anche, all'arbitrio del cittadino. Questo potere, perchè discrezionale, può essere più o meno largo, può modificare i propri effetti secondo le circostanze e le convenienze e gl'interessi stessi dello Stato e dei suoi sudditi.

E, pertanto, se, in parte, può essere precisato dalla legge o dal regolamento — e può essere, per i supremi interessi dello Stato e dell'ordine pubblico —, in parte, è affidato al criterio e alla responsabilità degli organi esecutivi, senza che questi debbano renderne ragione a chi non abbia l'autorità di chiederla.

Quando quella discrezionalità sia precisata, manifestata da legge o regolamento, dicesi *pubblicità specifica degli atti*. Rimane invece *potere discrezionale* in tutti gli altri casi accidentali.